

La sentenza della Corte di Giustizia nella causa Stradasfalti (C-228/05) ha effetti rilevanti sui conti pubblici italiani.

La pronuncia del giudice comunitario, peraltro, non modifica i principi fondamentali del diritto alla detrazione IVA. Va ricordato, infatti, che la possibilità di detrarre l'Iva è riferita alle sole autovetture destinate a utilizzazioni inerenti a operazioni imponibili, effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Pertanto, la detrazione è limitata per le autovetture utilizzate anche ad altri fini, estranei all'attività d'impresa. In particolare, occorre sottolineare che non costituisce utilizzo nell'esercizio di attività di impresa l'assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti (c.d. *fringe benefit*). In considerazione di ciò, l'Amministrazione finanziaria sta studiando una specifica procedura, che consenta ai contribuenti di dichiarare le percentuali di utilizzazione delle autovetture per usi extraziendali.

Va considerato, inoltre, che la maggiore detrazione dell'Iva produce effetti di segno contrario sulla determinazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell'IRAP (in termini di minori ammortamenti e minori spese di funzionamento e manutenzione deducibili).

La modulistica che l'Amministrazione finanziaria ha allo studio dovrà consentire anche il calcolo di queste conseguenze.

Roma, 14 settembre 2006